

CORTE DEI CONTI



0020172-07/07/2014-SCCLA-Y29PREV-P



**CORTE DEI CONTI**

UFFICIO DI CONTROLLO

SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E  
FORESTALI

**RILIEVO**

**ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

Dipartimento di neuroscienze – Scienze NPSRR  
P A D O V A

OGGETTO: Contratto del 26 giugno 2014 – dr. Stefano BASTIANELLO (prot.  
CDC 19768 del 3 luglio 2014).

Si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relative al provvedimento  
entro indicato.

Il Magistrato istruttore  
Cons. Fabio Gaetano Galeffi

<b>PROVVEDIMENTO</b>	<b>OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO</b>
<p>Contratto del 26 giugno 2014 – dr. Stefano BASTIANELLO (prot. CDC 19768 del 3 luglio 2014).</p>	<p>L'atto in oggetto non è stato ammesso al visto e alla registrazione, da parte di questo Ufficio di controllo, per i seguenti motivi.</p> <p>La durata dell'attività indicata nell'art. 5 del contratto (7 mesi) non coincide con quella prevista a pag. 2 dell'avviso di procedura comparativa (6 mesi).</p> <p>Si chiede a codesta Amministrazione di voler fornire chiarimenti al riguardo.</p> <p>Si trattiene l'originale dell'atto con la relativa documentazione, richiamando l'attenzione di codesta Amministrazione in ordine al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 27, primo comma, ultimo periodo, della legge 24 novembre 2000 n. 340, con l'avvertenza che – salva l'ipotesi di formale richiesta di ritiro dell'atto – nel caso di omessa o intempestiva risposta alla presente, si provvederà senza indugio alla devoluzione dell'intera questione alla competente sede collegiale.</p>





RACCOMANDATA A.R.

**CORTE DEI CONTI**

Ufficio di Controllo  
sugli Atti del Ministero dello  
Sviluppo Economico e del  
Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali  
Via A. Baiamonti, 25  
00195 ROMA

Padova, 11 LUG 2014  
Prot. n. 866  
Anno 2014 Tit. VII Cl. 16 Fasc. 8  
Allegati: 1

**OGGETTO** Contratto del 26 giugno 2014 – dr. Stefano BASTIANELLO (prot. CDC 19768 del 3 luglio 2014)

In riferimento al Vs. rilievo inviato con comunicazione PEC prot. 20172 del 07/07/2014 nel quale si comunica che l'atto in oggetto non è stato ammesso al visto e alla registrazione del Vostro Ufficio, in quanto viene rilevata l'incongruenza tra la durata dell'attività indicata nell'art. 5 del contratto (7 mesi) e quella prevista a pag. 2 dell'avviso di procedura comparativa (6 mesi), si provvede a fornire i richiesti chiarimenti.

Si rileva che l'incongruenza è ricollegata a mero errore materiale verificatosi nella predisposizione del contratto.

Si provvede pertanto a trasmettere il contratto redatto in conformità alle previsioni dell'avviso di procedura comparativa anche sul punto evidenziato da codesta Corte.

Si chiede di esercitare il controllo sull'esemplare ora trasmesso.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti Saluti

Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Domenico d'Avella

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA			
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE: SNPSRR			
Anno 2014	Til. VII	Cl. 16	Fasc. 8
N. 865 Rep BF 11-07-2014			

## CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Tra

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, *Dipartimento di Neuroscienze: Scienze NPSRR* con sede legale in Padova, via VIII Febbraio, 2, C.F. 80006480281 – P. IVA n. 00742430283, rappresentata dal Direttore Prof. Domenico d'Avella, domiciliato per la carica presso il *Dipartimento di Neuroscienze: Scienze NPSRR* via Giustiniani, 5 cap 35128, Padova (di seguito "Università"),

e

Il dott. Stefano Bastianello, nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED],  
via [REDACTED] c.a.p. [REDACTED], C.F. [REDACTED] (di seguito "Prestatore"),

### PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell'art.7.16 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" (Decreto Rettorale n. 850 del 28 gennaio 1991 e successive modifiche) è consentito il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per sopperire ad esigenze di carattere temporaneo, di supporto alla didattica alla ricerca o all'amministrazione, cui non si possa far fronte con personale in servizio o per compiti non rientranti nelle mansioni del personale stesso, oltre che per lo svolgimento di specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, limitatamente alla durata dei programmi stessi;
- b) l'Università intende affidare l'incarico per l'attività di: *"Raccolta e organizzazione di dati relativi allo sviluppo delle abilità percettive verbali e ai principali parametri che caratterizzano lo sviluppo linguistico nei bambini con ipoacusia"*;
- c) per la realizzazione di tale obiettivo l'Università, con l'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento del 21/05/2014 ha attivato la procedura comparativa volta ad individuare un collaboratore esterno al quale affidare mediante la costituzione di un rapporto di lavoro autonomo occasionale, lo svolgimento dell'attività indicata al successivo art. 2;
- d) il dott. Stefano Bastianello, a seguito della sopra citata procedura effettuata dall'Università, in data 28/05/2014 con avviso di procedura comparativa pubblicata all'albo di Ateneo con prot. 1748, risulta in possesso di idonei requisiti e adeguate conoscenze atte a soddisfare le esigenze di cui in premessa ed è disponibile a fornire la prestazione oggetto del presente contratto;
- e) il dott. Stefano Bastianello ha fornito i dati soggettivi necessari per l'applicazione delle vigenti norme fiscali, previdenziali e assistenziali, mediante la compilazione dell'apposita dichiarazione predisposta dall'Università;
- f) il presente contratto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come modificati dall'art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1) PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

### **Art. 2) OGGETTO DELL'ATTIVITÀ**

L'Università affida al prestatore che accetta l'incarico di *"Raccolta e organizzazione di dati relativi allo sviluppo delle abilità percettive verbali e ai principali parametri che caratterizzano lo sviluppo linguistico nei bambini con ipoacusia"*.

Il responsabile della struttura avrà cura che siano forniti al prestatore i documenti, le indicazioni e i materiali necessari relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e il prestatore si impegna ad espletare la propria attività nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e ad osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi presenti presso la struttura]

### **Art. 3) NATURA DEL RAPPORTO**

Le parti si danno reciprocamente atto che la prestazione, al di fuori di qualsiasi rapporto di subordinazione, ed altresì di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, costituisce esplicazione di attività di lavoro autonomo, regolata dagli artt. 2222 e ss. c.c.. L'attività sarà eseguita dal prestatore con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro.

Le parti riconoscono inoltre il carattere occasionale e sporadico della prestazione, tale da escludere qualsiasi accordo di continuità dell'incarico.

Il presente contratto non dà diritto all'assunzione presso l'Università di Padova.

### **Art. 4) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Il prestatore si impegna a realizzare personalmente la prestazione, senza avvalersi di sostituti, ausiliari o assistenti, impegnandosi a non affidare a terzi l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto.

L'Università potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione della prestazione dedotta in contratto.

Qualora il prestatore non proceda, nell'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 2, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, l'Università chiederà che il prestatore stesso si conformi entro 15giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'Università potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno a proprio favore.

### **Art. 5) EFFICACIA DEL CONTRATTO E DURATA**

L'efficacia del presente contratto e degli atti precedenti e/o presupposti è sospesa sino alla conclusione del procedimento di controllo da parte della Corte dei Conti.

Nel caso in cui il suddetto controllo abbia esito negativo il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto al prestatore né potrà essere dallo stesso preteso al riguardo.

Qualora la Corte dei Conti si pronuci positivamente il contratto acquisterà efficacia dal momento della comunicazione da parte della Corte medesima ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.

Il contratto ha una durata di 6 mesi decorrenti dalla data di inizio dell'efficacia di cui al precedente comma che sarà tempestivamente comunicata al prestatore dal responsabile della struttura, salvo che le parti non concordino un diverso termine iniziale che non potrà comunque essere superiore a 30 giorni rispetto alla data sopra indicata.

Dalla predetta decorrenza iniziale si determineranno altresì gli effetti per l'esecuzione degli adempimenti derivanti dal contratto.

#### **Art. 6) CLAUSOLA PENALE**

In caso di ritardo nell'adempimento, fermo restando il diritto dell'Università al risarcimento del danno ulteriore, il prestatore sarà sottoposto ad una penale pari a euro 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del contratto.

#### **Art. 7) COMPENSO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE**

Il corrispettivo complessivo per la prestazione viene stabilito in euro 10.000,00. Da tale importo lordo saranno dedotte le ritenute fiscali e, qualora dovute, le ritenute previdenziali di legge.

Il compenso sarà liquidato in tre rate con scadenza bimestrale entro 15 giorni data ricevimento nota di prestazione e previa attestazione da parte del responsabile del servizio Prof. S. Masiero, per ogni quota di compenso, che la prestazione è stata regolarmente eseguita.

Tale compenso è da ritenersi omnicomprensivo e pertanto nessun'altra somma sarà erogata dall'Università al prestatore in relazione all'esecuzione dell'incarico.

Il prestatore s'impegna a corrispondere, su semplice richiesta, eventuali quote di premio assicurativo a suo carico qualora il loro versamento sia da effettuare successivamente al disciolto rapporto di collaborazione oggetto del contratto.

#### **Art. 8) OBBLIGO DI RISERVATEZZA E RISULTATI**

Tutti i dati e le informazioni di cui prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.

I risultati dell'attività svolta restano di proprietà esclusiva dell'Università.

#### **Art. 9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il prestatore, con la sottoscrizione del presente contratto, è informato che l'Università è titolare dei dati personali conferiti dallo stesso.

L'Università effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per i fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

#### **Art. 10) COPERTURE ASSICURATIVE**

Sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.

Il prestatore esonera l'Università da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

**Art. 11) RECESSO**

Le parti concordano che è facoltà dell'Università recedere anticipatamente dal contratto con la corresponsione al prestatore del compenso per l'opera svolta.

**Art. 12) MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO**

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

**Art. 13) CLAUSOLA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

**Art. 14) FORO COMPETENTE**

In caso di controversie, foro esclusivamente competente sarà quello di Padova.


**Art. 15) REGISTRAZIONE**

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese relative all'imposta di bollo sono a carico del prestatore.

Padova, 10/07/2014

Il Prestatore

(Dott. Stefano Bastianello)



L'Università

(Prof. ~~Stefano Bastianello~~ d'Avella)

  
..... Prof. Domenico d'Avella .....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. il prestatore dichiara espressamente e specificatamente di approvare gli articoli: 4) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE), 5) EFFICACIA DEL CONTRATTO E DURATA [6] (CLAUSOLA PENALE], 7) COMPENSO, 8) OBBLIGO DI RISERVATEZZA E RISULTATI, 10) COPERTURE ASSICURATIVE, [11) RECESSO], 14) FORO COMPETENTE.

Padova,

Il Prestatore

(Dott. Stefano Bastianello)

